

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, PIRO, FORMICA, RUFFOLO, COLUCCI,
CRESCO, ARTIOLI, BORGOGGIO, BARBALACE, TRAPPOLI**

Presentata il 5 luglio 1984

Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica in maniera radicale il sistema di tassazione dell'indennità di fine rapporto, attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Le principali insufficienze della normativa attuale possono essere riassunte nei seguenti punti:

a) la tassazione penalizza in maniera eccessiva coloro che hanno avuto rapporti di lavoro più lunghi e continuativi con lo stesso datore di lavoro, così come rilevato dalla Corte costituzionale;

b) essa non tiene conto in alcun modo delle profonde modifiche nella natura e nei modi di formazione dell'indennità introdotte nel settore privato con la legge 29 maggio 1982, n. 297, entrata in vigore dal 1° giugno 1982; modifiche che

conferiscono piena autonomia alla quota di accantonamento annuo, rendendola in pratica una parte di retribuzione corrente su cui è istituito un vincolo di risparmio, con saggio di rendimento predeterminato e vincolo di risparmio anche sui frutti;

c) essa non fa differenze tra indennità nel settore pubblico e nel settore privato, nonostante la diversità di natura e dei modi di accantonamento, diversità drasticamente accentuata dalla citata legge del 1982 di modifica delle liquidazioni, ed implicitamente rilevata nelle osservazioni della Corte costituzionale.

Le caratteristiche essenziali della riforma proposta nel progetto di legge allegato sono:

1) a partire dal giugno 1982, vengono prese come base di riferimento per la

tassazione le quote accantonate annualmente, senza considerare i frutti sulle quote accantonate in anni precedenti e sul maturato al 31 maggio 1982. Il calcolo dell'imposta avviene al momento della corresponsione dell'indennità, applicando ad ogni quota annuale che costituisce base imponibile l'aliquota media netta calcolata sul reddito da lavoro dipendente nell'anno corrispondente;

2) per il settore pubblico la tassazione continua ad avvenire prendendo come base imponibile il totale dell'indennità finale corrisposta al lavoratore. I criteri di determinazione dell'imposta vengono tuttavia modificati, in primo luogo perché gli abbattimenti sulla base imponibile prevedono una unica percentuale (il 25 per cento anziché la molteplicità di percentuali attualmente vigenti) e successivamente un ammontare proporzionale agli anni di anzianità maggiore dell'attuale (200 mila lire ogni anno anziché 100 mila lire), ed in secondo luogo perché nella determinazione dell'aliquota, anziché al totale dei redditi del lavoratore nel biennio precedente, si fa riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente;

3) per il maturato nel settore privato al 31 maggio 1982, il cui accantonamento è stato determinato con meccanismi simili a quelli vigenti nel settore pubblico, il calcolo dell'imposta avviene al momento di entrata in vigore delle norme previste in questo progetto di legge con lo stesso meccanismo previsto al numero 2) per il settore pubblico. L'imposta così calcolata viene sommata, al momento della corresponsione dell'indennità, all'imposta dovuta sulle quote accantonate a partire dal 1° giugno 1982, e viene versata contestualmente ad essa.

Un siffatto sistema di tassazione elimina alla radice le incongruenze dell'attuale normativa rilevate in precedenza. Infatti:

A) Con riferimento alle modalità di tassazione previste nel settore privato a partire dal 1° giugno 1982, il fatto che venga considerata come base imponibile

la quota accantonata ogni anno evita automaticamente che l'ammontare dell'imposta da versare all'erario dipenda dal numero delle volte in cui il lavoratore cambia datore di lavoro nell'arco della sua vita lavorativa.

Il fatto poi che, su una base imponibile data dalla quota accantonata annualmente in proporzione alla retribuzione, l'imposta venga determinata applicando l'aliquota media netta del lavoratore, è pienamente coerente con un modello di tassazione ipotizzabile per una attività finanziaria (quale è diventato l'accantonamento annuo come detto in precedenza) per i seguenti motivi: a) il sistema resta legato alla progressività (l'aliquota media netta è infatti crescente con il reddito), ma si concede un forte sconto rispetto all'aliquota marginale, giustificato dal fatto che si tratta non di reddito disponibile, ma di reddito sottoposto a vincolo di risparmio; b) siccome l'aliquota media netta tiene pienamente conto delle detrazioni, lo sconto rispetto all'aliquota marginale è tanto più alto quanto più bassi sono i redditi da lavoro dipendente e quanto più alti sono i carichi familiari, come è giusto in quanto il vincolo di risparmio è più gravoso in presenza di carichi familiari e di bassi redditi; c) il valore in termini reali dell'imposta versata è tanto più basso quanto più duraturo è il vincolo di risparmio (se infatti il lavoratore percepisce la liquidazione, interrompe il vincolo di risparmio, ma, dovendo versare l'imposta, perde i frutti sull'imposta che invece sarebbero continuati a maturare se il vincolo di risparmio fosse continuato): anche questo effetto risponde ad elementari esigenze di giustizia; d) vi è la piena esenzione dei frutti sulle quote di accantonamento pregresse e sul maturato al 31 maggio 1982, come è giusto in quanto per la maggior parte si tratta di redditi destinati meramente a ricostituire il valore reale delle quote pregresse (il meccanismo di adeguamento di tali quote prevede infatti l'1,5 per cento più il 75 per cento del saggio di inflazione).

Contrariamente ad altri progetti di riforma ventilati (vedasi in particolare

quello n. 1581), questo progetto, anziché prendere a modello una esenzione ingiustificata per estendere l'area delle franchigie fiscali, si pone come modello battistrada per la riduzione delle franchigie per un possibile riordino della tassazione di tutte le attività finanziarie: infatti non si pone fuori dalla progressività, agevola solo in caso di vincoli onerosi, esenta frutti meramente monetari.

B) Relativamente alle modalità di tassazione previste per il settore pubblico, l'unificazione attorno al loro valore medio delle percentuali di abbattimento e l'innalzamento della base di esenzione commisurata agli anni di anzianità agevola le liquidazioni che sono formate sulla base di un basso accantonamento annuo, come sono la stragrande maggioranza delle liquidazioni nel settore pubblico, dalla cui formazione è esclusa la scala mobile. Per il settore pubblico questa proposta, notevolmente migliorativa, compensa in parte la mancata inclusione di tale settore nei benefici della legge n. 297 del 1982, e tiene conto della osservazione della Corte costituzionale sulla particolare natura delle liquidazioni nel settore pubblico (in tale settore esse rappresentano un trasferimento integrativo del reddito, piuttosto che un reddito del lavoratore sottoposto a vincolo). Infine il riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente anziché ai redditi complessivi del lavoratore per la determinazione dell'aliquota media applicabile, anche se non pienamente giustificabile sulla base di astratti principi finanziari, risponde però a forti esigenze di semplificazione amministrativa, dato che il riferimento ai redditi complessivi del lavora-

tore determina degli oneri per lo Stato (di controllo delle dichiarazioni, di emissione dei ruoli) di gran lunga maggiori degli introiti.

C) Infine l'applicazione al maturato al 31 maggio 1982 nel settore privato degli stessi criteri proposti per il settore pubblico risponde ad esigenze di logica tributaria, data la tendenziale uniformità dei modi di determinazione di detto maturato rispetto alle liquidazioni del settore pubblico. Risponde anche ad esigenze di semplicità amministrativa, dato che in questo modo le obbligazioni tributarie sul maturato al 31 maggio 1982 e sulle quote successivamente accantonate sono facilmente determinabili, confrontabili e sommabili.

Viene inoltre gradualmente ridotta, nell'articolo 3, l'ingiustificata deduzione attualmente prevista per i premi assicurativi, cosa che in futuro procurerà all'erario un gettito non trascurabile.

La presente proposta di legge non prevede copertura finanziaria in quanto non comporta perdita di gettito. Il vantaggio a favore dei bassi accantonamenti annuali (specie nel settore pubblico), ed a vantaggio degli alti periodi di maturazione dovrebbe essere compensato dallo svantaggio introdotto per le anzianità maturate in breve tempo (che perdono i benefici degli abbattimenti percentuali) e per le alte quote correnti accantonate (per le quali il riferimento all'aliquota media netta anziché a quella lorda presenta vantaggi pressoché insignificanti, essendo minimo il peso delle detrazioni).

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'indennità di fine rapporto è soggetta a tassazione separata. A partire dal 1° giugno 1982, l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detta indennità l'aliquota media corrispondente al reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini della individuazione dell'aliquota si calcola il valore percentuale sul predetto reddito della relativa imposta, al netto delle detrazioni.

L'importo dell'indennità al 31 maggio 1982, ridotto del 25 per cento e successivamente di lire 200.000 per ogni anno o frazione di anno durante il quale è maturato, viene assoggettato a tassazione con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente nel biennio 1981-1982.

L'ammontare delle somme ritenute a titolo di imposta, comprensive dei due importi di cui ai commi precedenti, deve essere versato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro 15 giorni dalla corresponsione dell'indennità al lavoratore.

Gli incrementi per rivalutazione dell'indennità di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente, che cessano dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle delle indennità sopra indicate, né al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

ART. 2.

Per il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l'ammontare della relativa indennità, ridotto con l'applicazione dei criteri stabiliti al secondo comma dell'articolo 1, viene assoggettato a tassazione con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 3.

La deduzione di lire 2.500.000 prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, viene ridotta a lire 2.000.000 per l'anno di imposta 1984 e successivamente a lire 1.500.000 nel 1986, a lire 1.000.000 nel 1988, a lire 500.000 nel 1990.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.